

ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI  
ASSISE  
E CORTE DI ASSISE DI APPELLO (LEGGE 10/04/1951, N. 287)

Al Signor SINDACO  
del Comune di ARENZANO

Il / La sottoscritt\_ .....  
nat\_ a ..... il .....  
residente a ..... in Via / Piazza ..... n. .... ,  
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,  
richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, ai fini dell'iscrizione negli  
**ELENCHI DEI GIUDICI POPOLARI DI CORTE DI ASSISE E DI CORTE DI ASSISE DI  
APPELLO** ai sensi della Legge 10/04/1951, n. 287,

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 10/04/1951, n. 287 (\*);
- di essere iscritt\_ nelle liste elettorali del Comune di ..... ;
- di aver assolto all'obbligo scolastico e di essere in possesso del seguente titolo di studio: .....  
conseguito presso ..... nell'anno .....
- di esercitare la professione di .....  
ovvero di trovarsi nella seguente condizione non professionale .....
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287 (\*\*).

..... , .....

.....  
(firma)

**N.B. SE LA DICHIARAZIONE E' INVIATA A MEZZO POSTA O CONSEGNATA DA PERSONA  
DIVERSA DALL'INTERESSATO ALLEGARE FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA'**

(\*) L'inclusione nei predetti elenchi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici; buona condotta morale, età compresa tra 30 e 65 anni, titolo di studio di scuola media inferiore di primo grado (Corte di Assise) ovvero titolo di studio di scuola media superiore di secondo grado (Corte di Assise di Appello).

(\*\*) L'art. 12 della Legge 10/04/1951, n. 287, dispone: non possono assumere l'Ufficio di Giudice Popolare: a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti a Forze Armate dello Stato ed a qualsiasi organo di Polizia, anche se non dipendente dallo Stato in attività di servizio; c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.